



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

SERVIZIO TECNICO

Determinazione n. 19 dd. 23.02.2021

OGGETTO: Bar comunale presso centro sportivo “Promeghin”. Affidamento incarico dei lavori di manutenzione straordinaria alla ditta Geas s.p.a.. Assunzione impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale di San Lorenzo Dorsino n. 74 dd. 16.07.2019, avente ad oggetto: “*Affidamento incarico alla Geas s.p.a. con sede in Tione di Trento (TN) di manutenzione ordinaria e straordinaria con funzione di Terzo Responsabile degli impianti termici, solari e ad aria presenti presso gli immobili di proprietà del Comune di San Lorenzo Dorsino per gli anni 2019/2020 - 2020/2021 e 2021/2022. Assunzione impegno di spesa.*”;

Preso atto che a seguito delle visite di controllo, da parte di GEAS, presso il locale tecnico dove è presente la caldaia dell’immobile bar comunale si è riscontrato il mal funzionamento dell’impianto termico, più precisamente della caldaia a gpl che deve necessariamente essere sostituita;

Considerato che al fine di poter operare nella norma si necessita anche mettere a norma il locale tecnico con un dispendio non indifferente di risorse.

Sentita l’Amministrazione comunale la quale, condividendo la proposta formulata da GEAS di provvedere a modificare l’impianto termico prevedendo di posizionare una stufa a pellet oltre che un boiler elettrico per l’acqua calda in modo da contenere le spese e procedere a norma di Legge, indica di procedere con la soluzione proposta da GEAS;

Considerato che:

- il Comune di San Lorenzo Dorsino partecipa direttamente al capitale della G.E.A.S. S.p.A. c.f. n. 01811450227, con sede legale nel Comune di Tione di Trento (TN), avendo sottoscritto n. 28.228 azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale unitario di € 1,00 su un totale di n. 1.140.768 azioni, pari al 2,48% del capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;

- trattasi di società in house operativa nei servizi pubblici locali d’interesse generale e nell’autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali all’ente socio;

- con riferimento a detta partecipata questo Comune ha redatto il piano operativo di razionalizzazione (POR), ai sensi dell’art. 1, commi 611 e 612 della legge 23.12.2014, n. 190, cui hanno fatto seguito la pubblicità e le comunicazioni ivi previste;

- la partecipata è stata sottoposta alla revisione straordinaria di cui all’art. 24 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 07.08.2015, n. 124, come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 (“decreto correttivo”); infatti, con deliberazione n. 24 del 29.09.2017, il Consiglio comunale ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, confermando il mantenimento della partecipazione in G.E.A.S. S.p.A.;

- la partecipata è stata sottoposta alla revisione ordinaria di cui all’art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, emanato in attuazione dell’art. 18 della legge 07.08.2015, n. 124, come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 (“decreto correttivo”); infatti, con deliberazione n. 24 del 27.12.2018, il Consiglio comunale ha approvato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune, confermando il mantenimento della partecipazione in G.E.A.S. S.p.A.;

- i servizi pubblici locali gestiti dalla partecipata in questione, come da propria previsione statutaria, risultano coerenti con il dettato di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175;

- l’autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali gestiti dalla partecipata, come da propria previsione statutaria, risultano coerenti con il dettato di cui all’art. 4, comma 2, lett. d) e 5 del D.Lgs. 175/2016;

Evidenziato che:

- la G.E.A.S. S.p.A. ha adeguato il proprio statuto sociale alle previsioni di cui al D.Lgs. 175/2016;

- la citata partecipata, quale società in house multisocio, è attratta alla disciplina del controllo analogo congiunto, come da vigente statuto e relativo regolamento di controllo analogo congiunto, in esecuzione degli artt. 5 (comma 9 escluso) e 192 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'art. 2, comma 1, lett. d), dell'art. 4, comma 2, lett. a) e d) e comma 5 e dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016;

- la governance della partecipata prevede un organo amministrativo collegiale, all'interno di una forma giuridica compatibile con l'art. 3 del citato D.Lgs. 175/2016;

- il Comitato di controllo della G.E.A.S. S.p.A con delibera del 21.12.2017 ha approvato la “Convenzione a disciplina dei rapporti di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) D.Lgs. 175/2016” riferita all'affidamento delle attività strumentali, quali quelle oggetto del presente provvedimento;

- il citato art. 4, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 175/2016 recita testualmente: “2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: [...]; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;” il successivo comma 5 recita: “5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.”;

- la partecipata, a seguito di specifica richiesta formulata dall'Amministrazione comunale, ha formulato la propria offerta economica a definizione dei rapporti inerenti all'attività di cui al presente provvedimento, acquisita in atti sub prot. n. 1155 dd. 23.02.2021 unitamente allo schema di convenzione;

Considerata l'esigenza, al fine di mantenere in piena efficienza la struttura, bar Promeghin, sito presso il centro sportivo di Promeghin, prevedere ad eseguire una manutenzione straordinaria presso il locale tecnico come da preventivo pervenuto in data 23.02.2021 prot n. 1155 acclarante l'importo complessivo di Euro 9.931,40.=, I.V.A. per Legge esclusa, e pertanto per un complessivo di Euro 12.116,31=, I.V.A. ed oneri inclusi e sentito l'Assessore competente al riguardo;

Rilevato che il Comune di San Lorenzo Dorsino non dispone di personale specializzato e di strumenti adeguati per eseguire il necessario intervento di manutenzione;

Puntualizzato che l'affidamento in house consente di perseguire il meglio nel rapporto qualità/prezzo a valere per l'affidamento di autoproduzione di beni, funzioni o servizi strumentali;

Considerato dall'Amministrazione comunale, congruo ed in linea con i prezzi di mercato detto importo e ritenuto, quindi, di affidare direttamente l'esecuzione dei lavori necessari al campetto alla predetta ditta che oltre ad essere nota per aver realizzato lo stesso nonché per competenza ed affidabilità, gode della fiducia dell'Amministrazione;

Ritenuto, quindi, di promuovere l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 e 5 bis della L.P. 02/2020 e s.m.,

Preso atto che il rapporto contrattuale si ritiene perfezionato con scambio di corrispondenza;

Dato inoltre atto che i contraenti, a pena di nullità assoluta del presente atto, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e pertanto dichiarano di rispettare quanto previsto nella Legge stessa ed in particolare all'art. 3, commi 8 e 9 della Legge 13.08.2010, n. 136;

Vista la L.P. 23/90 e s.m., ed il relativo Regolamento di attuazione e la L.P. L.P. 02/2020;

Visto lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante il sistema della trattativa privata ai sensi dell'art. 3 comma 1 e 5 bis della L.P. 02/2020 e s.m., l'incarico alla ditta Geas s.p.a. con sede in Tione di Trento (TN), Via Padre Gnesotti, n. 2, il lavoro di manutenzione straordinaria dell'impianto termo-sanitario come meglio riportato sul preventivo pervenuto in data 23.02.2021 prot n. 1155 acclarante l'importo complessivo di Euro 9.931,40.=, I.V.A. per Legge esclusa, e pertanto per un complessivo di Euro 12.116,31=, I.V.A. ed oneri inclusi;
2. di impegnare la spesa di cui al punto 1) al codice PFU 2.02.01.09.016 (cap. 3650), del bilancio di previsione in corso, che presenta adeguata disponibilità;
3. di dare atto che il contratto di prestazione d'opera si ritiene mediante scambio di corrispondenza;
4. di dare inoltre atto che in applicazione dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto D.P.R. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e quelli previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" approvato con deliberazione della Giunta comunale dell'ex comune di San Lorenzo in Banale n. 93 dd. 13.10.2014 si estendono anche ai collaboratori - a qualsiasi titolo – delle imprese fornitrice di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento costituisce immediata causa di risoluzione o decadenza dal rapporto contrattuale.
5. il contraente, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e pertanto dichiara di rispettare quanto previsto nella Legge stessa ed in particolare all'art. 3, commi 8 e 9 della Legge 13.08.2010, n. 136.



Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

VD

Il Responsabile del Servizio Tecnico
- *geom. Valentino Dalfovo* -